

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, LAURICELLA, PELELLA,
BARRILE, CORRAO, FIGURELLI e BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Norme agevolative per i giovani impegnati nei progetti di
lavoro di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto il finanziamento, per il triennio 1988-1990, nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di attività di utilità collettiva consistenti in progetti di lavoro e formazione destinati ad impiegare, a tempo parziale, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Tali progetti, presentati all'Agenzia per l'impiego competente per territorio non hanno comportato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

In alcune aree del Mezzogiorno, tale esperienza è proseguita grazie all'intervento delle regioni. Ci troviamo però di fronte a un'emergenza occupazionale che impone di dare risposte a quanti di questi giovani, dopo l'esperienza avviata con l'articolo 23 della legge richiamata, non hanno trovato ancora alcuno sbocco lavorativo.

Con il presente disegno di legge non intendiamo affrontare la questione principale e più impegnativa di un lavoro stabile - che sarà oggetto di una specifica iniziativa parlamentare - ma solo due aspetti particolari, ma importanti ad avviso dei proponenti, della condizione di questi giovani.

In primo luogo crediamo opportuno tutelare la qualificazione professionale raggiunta con la partecipazione al progetto di lavoro e formazione attraverso il rilascio di un attestato di qualifica valido ai fini della valutazione nei concorsi pubblici e che garantisca l'attribuzione di punteggio nelle graduatorie delle liste di collocamento. A tal fine viene data delega al Governo perchè attui tali disposizioni (articolo 1).

In secondo luogo si prevede la concessione di una contribuzione figurativa ai fini pensionistici (articolo 2).

Si prevede infine la copertura degli oneri relativi alla contribuzione figurativa, prevedendo nel 1997 uno stanziamento che copra l'intervallo di tempo altrimenti non coperto negli anni precedenti (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attestato di qualifica
e delega regolamentare)*

1. Ai soggetti che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ovvero siano impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, è rilasciato, dalla competente Commissione regionale per l'impiego, un attestato di qualifica comprovante la partecipazione ai progetti e l'esperienza professionale maturata, valido ad oggi effetto di legge.

2. All'attestato è riconosciuta validità in sede di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici; esso garantisce punteggio ai fini delle graduatorie delle liste di collocamento.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le modalità di attuazione del comma 2, armonizzando la normativa in materia di accesso ai pubblici impieghi.

Art. 2.

(Contribuzione figurativa)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è accreditata una contribuzione figurativa ai fini pensionistici pari all'ammontare dell'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti di cui allo stesso articolo, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, valutati in trenta miliardi per l'anno 1997, compresa la sanatoria delle situazioni precedenti, e in lire tre miliardi per il 1998, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1997 e 1998 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.